

AVVISO PUBBLICO

EFFICIENZA ENERGETICA E RINNOVABILI PER LE IMPRESE

FAQ

Pubbligate il 14 ottobre 2024 e aggiornate, ove segnalato, al 17 aprile 2025

1. L'obiettivo minimo di riduzione di emissioni del 30% rispetto alla situazione ex ante per quanto riguarda gli investimenti B di Efficienza Energetica dei Processi Produttivi (tenendo conto anche degli eventuali Investimenti C per l'autoproduzione di energia di fonti rinnovabili), possono fare riferimento a dei reparti o comunque delle porzioni di processi produttivi? Si fa presente che il D. Interministeriale 23 luglio 2024 con riferimento al cd. tax credit Transizione 5.0 (art. 38 D.L. 2 marzo 2024 n. 19) prevede espressamente che la riduzione dei consumi energetici minimi ivi prevista possa fare riferimento anche al "processo interessato dall'investimento" oltre che alla "struttura produttiva" nel suo complesso, a condizione che si disponga di dati energetici registrati per misurazione diretta o, in loro mancanza, a condizione che i consumi energetici ex ante siano determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (art. 9 del D. Interministeriale 23 luglio 2024).

R. La riduzione minima delle emissioni nella misura del 30% si intende riferita all'"Unità Produttiva" che l'articolo 1 dell'Avviso prevede debba essere l'oggetto del Progetto agevolabile, stabilendo - tra l'altro - una dimensione minima nell'anno 2023 dei consumi di energia primaria non rinnovabile responsabili delle emissioni di CO2 da ridurre.

Come stabilito nella definizione di Unità Produttiva in appendice 1 all'Avviso questa è da intendersi "uno stabilimento o una struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia tecnica e funzionale dal punto di vista dei consumi energetici". La riduzione minima delle emissioni prevista dall'articolo 1 dell'Avviso, pertanto, può riferirsi ad un "reparto" o "processo produttivo interessato dall'investimento" con le condizioni previste per la "struttura" di cui alla citata definizione e che devono essere attestate dalla Diagnosi Energetica.

Resta fermo che in tal caso l'"Unità Produttiva" prevista dall'Avviso è tale "struttura" o "reparto" e pertanto, e questa "struttura" o "reparto" che deve avere le caratteristiche previste dalla lettera c) di cui all'articolo 1 dell'Avviso, tra cui avere registrato complessivamente dei consumi di energia primaria non rinnovabile pari o superiori a 60 MWh/anno nell'anno 2023, i quali saranno i soli ad essere utilizzati per il calcolo del punteggio relativo al criterio n. 4 dell'articolo 6 dell'Avviso.

2. I contributi previsti dall'Avviso sono cumulabili con il credito di imposta cd. Transizione 5.0 finanziato dal PNRR (art. 38 D.L. 2 marzo 2024 n. 19)?

N.B. Risposta modificata il 17 aprile 2025 a seguito della rimozione della FAQ 8.5 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) relativa a Transizione 5.0, citata nella precedente risposta, e della pubblicazione in sua vece della FAQ 8.6 modificata in data 10 aprile 2025.

R. Come riportato all'articolo 4 dell'Avviso " *In ogni caso, l'importo complessivo del contributo deve essere ridotto ove necessario a rispettare i vincoli connessi: [...] ai limiti eventualmente previsti dalla normativa specifica riguardante l'altro Aiuto o sostegno pubblico relativo alle medesime Spese Ammissibili*".

Nel caso di specie si segnala che FAQ 8.6 del MIMIT (modificata in data 10 aprile 2025) relativa al credito di imposta cd. Transizione 5.0, recita " *il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.*

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità d'aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si calcola applicando l'aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all'articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare".

Si conferma che i contributi previsti dall'Avviso sono inoltre compatibili, con le medesime regole sulla base di calcolo, con il credito di imposta cd. Transizione 4.0 (crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge n. 178/2020) e con altre agevolazioni fiscali che sono integralmente finanziate con risorse nazionali e che, come i crediti di imposta cd. Transizione 4.0 e 5.0, non si configurano come aiuti di Stato.

3. Nel caso l'unità produttiva in cui realizzare gli investimenti agevolati sia in leasing, è necessaria l'autorizzazione da parte della società di leasing?

In tutti i casi in cui il titolo di disponibilità dell'immobile da parte dell'impresa che presenta la domanda non è la piena proprietà, è necessaria l'autorizzazione del proprietario se tale titolo (contratto di leasing, di affitto, altro) non consente già all'impresa conduttrice di realizzare gli investimenti.

4. L'articolo 4 dell'Avviso prevede alla lettera b) l'obbligo di presentare in sede di Domanda una relazione di verifica climatica con i contenuti previsti dagli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, di cui alla COM (2021/C 373/01) e dagli indirizzi elaborati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il MASE. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva redatta e firmata da parte del legale rappresentante della società?

No. I progetti ammissibili devono rientrare nel settore di intervento di cui al codice 40 di cui all'allegato 1 del Reg. (UE) 2021/1060 (se non anche in quelli di cui ai codici 47, 48, 51 o 52), e quindi rientrano nei casi in cui la verifica climatica è di norma obbligatoria ai sensi dell'Allegato "Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento" degli indirizzi elaborati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il MASE.

Anche qualora ai sensi di tale Allegato lo specifico progetto o investimento risulti esclusi dall'ambito di applicazione della verifica è quantomeno necessaria una relazione realizzata e sottoscritta da un tecnico

iscritto all'Albo di riferimento *rationae materie*, che attesti e motivi tale esclusione, circostanziandola nel caso di specie.

5. Come "data di avvio dei lavori" si intende la data della SCIA o della conferma d'ordine del preventivo/prima fattura?

L'Avviso all'articolo 1 lettera e) prevede che per data di avvio dei lavori si intende quella del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irrevocabile la realizzazione dell'Investimento (contratto, lettera d'incarico, preventivo o ordine accettato). Non rileva quindi la data della SCIA. La medesima lettera e) specifica peraltro che "*I lavori preparatori, quali l'acquisto di terreni e l'attività di progettazione, inclusa la realizzazione della Diagnosi Energetica ex ante, la progettazione e la richiesta di permessi, non sono considerati come avvio dei lavori, ...*".